



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 149

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Finozzi, Sandonà,
Montagnoli e Ciambetti

REFERENDUM CONSULTIVO SULL'INDIPENDENZA DEL VENETO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 maggio 2016.

REFERENDUM CONSULTIVO SULL'INDIPENDENZA DEL VENETO

Relazione:

Il Consiglio regionale del Veneto prende atto e dichiara che il Veneto fu annesso al neonato Regno d'Italia a seguito di un plebiscito celebratosi il 21 e 22 ottobre del 1866, plebiscito che, lungi dal rispettare le garanzie internazionali stabilite nel Trattato di pace stipulato a Vienna il 3 ottobre 1866 fra il Regno d'Italia e l'Impero d'Austria, e che vincolava l'annessione del Veneto all'Italia risorgimentale "sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate", si tenne invece in totale spregio della loro volontà, sotto il controllo militare delle truppe sabaude che avevano già occupato i territori, e quindi senza nessuna libertà di espressione politica, senza la benché minima garanzia di segretezza del voto, che fu palese e con schede e urne separate per il SÌ e per il NO, con gravi minacce di ritorsioni per chiunque avesse voluto votare contro l'annessione, con una partecipazione limitata ad appena il 27% della popolazione e con esclusione di quanti erano contrari all'annessione e indiscriminato reclutamento invece dei suoi fautori, a iniziare dai garibaldini, ammessi a votare più volte.

Il Consiglio Regionale del Veneto prende atto, pertanto, che un siffatto plebiscito costituì una mera operazione di facciata, per dare una parvenza di legalità ad una occupazione militare già in corso, come ammesso anche dalla storiografia più seria.

La sua invalidità emerge a maggior ragione oggi, in base alle regole che l'odierno diritto internazionale si è dato, in riferimento alle modalità di segretezza e riservatezza nell'espressione del voto popolare, che dev'essere sempre libero da coercizioni di sorta.

Dunque, qualora sottoposto a un severo esame storico, quell'atto formale di annessione del Veneto all'Italia risulta gravato da un vizio insanabile d'illegittimità fin dall'origine.

Il Consiglio Regionale del Veneto ritiene quindi, in ragione di quanto sopra, che sia necessario e urgente verificare la effettiva volontà del popolo veneto a far parte dello Stato unitario italiano, tramite la celebrazione di un vero referendum, che garantisca le più elementari regole di libertà politica, corretta informazione e segretezza del voto da parte dei cittadini.

Anche la formulazione del quesito referendario "Vuoi che il Veneto sia uno Stato indipendente e sovrano? Sì o No?" vuole avere un significato di legittimità e di continuità con la storia del Veneto quale Stato libero e indipendente, quale fu per oltre un millennio, con un ruolo di primo piano sulla scena internazionale del tempo.

È necessario, in questo contesto, richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 118/2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (essenzialmente per violazione dell'art. 5 della Costituzione) della legge regionale n. 16/2014, che prevedeva il referendum recante il quesito "Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? Sì o no?".

Va rilevato che il principio di unità e indivisibilità della Repubblica richiamato nella sentenza, appare solo una enunciazione teorica, visto che dal 1948 ad oggi, nella pratica, più volte sono stati cambiati e ridefiniti i confini dello Stato italiano, a Costituzione invariata.

Ricordiamo che la Costituzione della Repubblica Italiana fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1947, entrando in vigore il 1° gennaio 1948.

In quel tempo era già stato concluso il Trattato di Parigi, firmato il 10 febbraio 1947, fra l'Italia e le potenze alleate a seguito della sconfitta militare italiana.

I confini dei territori italiani furono modificati con decurtazioni territoriali, in vari casi nel senso di ripristinare la loro condizione precedente l'occupazione italiana.

In particolare, con il Trattato di Parigi l'Italia perdeva il territorio necessario alla costituzione del Territorio libero di Trieste (TLT) formato in via temporanea da una "zona A" (comprendente la città di Trieste e dintorni, amministrata da un Governo Militare Alleato) e una "zona B" (comprendente parte dell'Istria Settentrionale), che sarebbe stata temporaneamente amministrata dall'Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia.

Nel 1954, con il Memorandum di Londra, la zona A passò dall'amministrazione militare alleata all'amministrazione civile italiana, mentre la Zona B passò dall'amministrazione militare all'amministrazione civile jugoslava.

Tale assetto amministrativo si cristallizzò con il trattato di Osimo, firmato il 10 novembre 1975, attribuendo la sovranità dei due territori ai due Stati che rispettivamente li avevano amministrati fino ad allora.

Tutta questa vicenda dimostra l'obiettivo suddivisione del territorio della Repubblica Italiana, nel tempo in cui era stata redatta la Carta Costituzionale, in tre parti distinte:

- *quello riconosciuto sotto la sovranità italiana dal Trattato di Parigi del 1947;*
- *il Territorio libero di Trieste, che l'Italia rivendicava, ma in quel momento non le era riconosciuto;*
- *in particolare, l'Italia perdette la "zona B" che fu attribuito in via definitiva alla sovranità jugoslava con il trattato di Osimo del 1975.*

Da ultimo, recenti notizie di stampa (vedi "Il Secolo d'Italia" di domenica 14 febbraio 2016) hanno dato conto di un accordo internazionale siglato dal Ministro degli Esteri francese Fabius e quello italiano Gentiloni che prevede la cessione di porzioni di mare alla Francia.

In particolare, l'accordo Italia-Francia sarebbe stato firmato il 21 marzo 2015 a all'Abbaye aux Dames de Caen, in Basse-Normandie e poi ratificato da Parigi, ma non ancora da Roma. Esso prevede modifiche ai confini marittimi tra i due Paesi: la "Fossa del Cimitero", dove è stato fermato un peschereccio ligure dalla Marina francese, e il pezzo di mare al nord della Sardegna sarebbe passato alla Francia, mentre l'Italia compenserebbe la sua sovranità marittima nel Canale di Corsica, al largo delle isole d'Elba e di Capraia.

Tutto ciò fa parte di noti processi storico-politici, sempre avvenuti e che sempre avverranno.

Di seguito riportiamo un elenco di Stati di maggiore dimensione territoriale e demografica che hanno dichiarato o ottenuto il riconoscimento della propria indipendenza negli ultimi anni, in buona parte collocati nel continente europeo:

11 marzo 1990 Lituania; 21 marzo 1990 Namibia; 22 maggio 1990 Yemen; 9 aprile 1991 Georgia; 25 giugno 1991 Croazia; 25 giugno 1991 Slovenia; 20 agosto 1991 Estonia; 21 agosto 1991 Lettonia; 24 agosto 1991 Russia; 24 agosto 1991 Ucraina; 25 agosto 1991 Bielorussia; 27 agosto 1991 Moldavia; 30 agosto 1991 Azerbaigian; 31 agosto 1991 Kirghizistan; 1° settembre 1991 Uzbekistan; 8 settembre 1991 Macedonia; 9 settembre 1991 Tagikistan; 21 settembre 1991 Armenia; 27 ottobre 1991 Turkmenistan; 16 dicembre 1991 Kazakistan; 1° marzo 1992 Bosnia ed Erzegovina; 1° gennaio 1993 Repubblica Ceca; 1° gennaio 1993 Slovacchia; 24 maggio 1993 Eritrea; 13 settembre 1993 Autorità Nazionale Palestinese; 20 maggio 2002 Timor Est; 3 giugno 2006 Montenegro; 5 giugno 2006 Serbia; 17 febbraio 2008 Kosovo; 21 giugno 2009 Groenlandia (Stato federato semi-indipendente, fatta eccezione per politica estera, sicurezza, politica monetaria); 9 luglio 2011 Sud Sudan.

Numerosi e sempre più frequenti sono, poi, i casi di regioni, anche e soprattutto all'interno di Stati Europei, anche di antica tradizione, dove senza fare tanti drammi è stato possibile votare referendum sul distacco di certi territori, al fine di formare un nuovo Stato indipendente: i più noti alle cronache sono stati la Scozia, il Quebec, il Montenegro, la Catalogna (con esito, in questo caso, non riconosciuto dal potere centrale), la Groenlandia, la Crimea, ecc.

Il processo di formazione di un nuovo Stato segue il Diritto Naturale, che assomma quei principî universali di convivenza civile, che per natura tutti gli esseri umani intendono come vincolanti.

A maggior ragione, il diritto di decidere sul proprio futuro vale per i Veneti, Nazione storica da sempre dotata di una propria organizzazione politica. Infatti, in questo testo di legge ci si appella ai cittadini per sapere se vogliono che il Veneto torni ad essere uno Stato indipendente e sovrano, come lo è stato fino all'anno 1797 e successivamente fino al 1866.

Gli ordinamenti italiano ed europeo non disciplinano i modi per raggiungere l'indipendenza: per questa ragione bisogna applicare altre fonti giuridiche di diritto internazionale: la Carta ONU all'art. 1, par. 2 e all'art. 55 appunto sancisce il principio di autodeterminazione. Anche la Costituzione italiana, quanto ai rapporti tra Nazioni, opera un rinvio all'art. 10 "alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", mentre per il resto disciplina solo il diritto interno.

La base giuridica della consultazione prevista dal presente testo di legge, quindi, va oltre le singole previsioni della Costituzione italiana, pertanto non può essere oggetto di censure alla stregua dell'art. 5, laddove si dice che "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali".

Il senso della norma pare riferirsi all'unità delle istituzioni, non alla possibilità di perdere o acquistare territori; quest'ultimo è un processo storico-politico che l'ordinamento giuridico può solo mediare, ma niente al mondo può evitare in via assoluta che ciò accada, come si è dimostrato sopra anche in riferimento alla vicenda storica dei territori della Repubblica Italiana.

Un ultimo richiamo deve esser fatto alle motivazioni addotte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 118/2015, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 16/2014.

Si segnala un fraintendimento di fondo laddove la predetta sentenza dichiara che "sul piano sostanziale, è denunciata una gravissima lesione del principio costituzionale dell'unità della Repubblica e quindi dell'art. 5 Cost.",

poi parla di “promozione da parte dell’Ente regionale di un’iniziativa formalizzata in un testo di legge mirante a dissolvere l’unità del Paese ed a negare la sovranità dello Stato per rivendicarla a se stessa” e ancora afferma: “la sovranità - cui fa riferimento l’art. 1, comma 1, della legge in questione - è un valore fondante della Repubblica unitaria che nessuna riforma può cambiare senza distruggere l’identità stessa dell’Italia”.

Siamo in presenza di evidenti esagerazioni, poiché sul piano storico le Venezie hanno costituito per oltre un millennio uno Stato indipendente che si proiettava al di fuori degli attuali confini dello Stato Italiano; inoltre, per nessun aspetto vi è mai stata dipendenza reciproca tra i territori della Veneta Serenissima Repubblica con le altre entità statuali della Penisola Italiana.

Lo stesso Regno d’Italia fu proclamato il 17 marzo 1861, quando le Venezie erano riunite sotto un altro Stato, il Regno Lombardo Veneto. Lo Stato Italiano esisteva, quindi, a prescindere dal territorio dell’attuale Regione del Veneto, che fu annessa solo più tardi con Regio Decreto del 4 novembre 1866, a seguito di cessioni territoriali concordate tra potenze militari.

Ciò significa che i territori in oggetto sono ininfluenti rispetto all’esistenza o meno dello Stato Italiano e neppure fanno parte necessariamente della sua identità storica, che si identifica con le guerre di annessione combattute dalla Monarchia Sabauda, deposta dopo la caduta del Regime Fascista.

Ne consegue che la sovranità italiana come valore fondante della Repubblica unitaria continua ad esistere secondo diritto per quelle comunità regionali che si identificano con l’attuale Stato Italiano.

Ragionando al contrario, bisognerebbe dimostrare come possa esistere diritto e sovranità a prescindere dal consenso di un popolo.

Tuttavia, la Corte nel trattare la questione delle consultazioni referendarie non può ignorare il punto fondamentale che le Regioni si attribuiscono solo i poteri che competono loro in base alla Costituzione, cioè la rappresentanza istituzionale delle comunità regionali, e per il resto seguono la volontà popolare, che sui temi in parola possono trovare espressione democratica solo attraverso un referendum consultivo.

Solo un simile fraintendimento può portare ad affermare che “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, pluralismo e autonomia non consentono alle Regioni di qualificarsi in termini di sovranità, né permettono che i loro organi di governo siano assimilati a quelli dotati di rappresentanza nazionale”.

Con l’esercizio degli strumenti di democrazia diretta in materia di autodeterminazione, infatti, non si decide al posto di altri organismi politici, ma si fanno valere irrinunciabili diritti umani, riconosciuti a livello internazionale come sopra spiegato.

REFERENDUM CONSULTIVO SULL'INDIPENDENZA DEL VENETO

Art. 1 - Indizione di referendum consultivo.

1. Il Presidente della Giunta regionale del Veneto indice un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto sul seguente quesito: “Vuoi che il Veneto sia uno Stato indipendente e sovrano? Sì o No?”.

Art. 2 - Disciplina delle procedure referendarie.

1. Hanno diritto di voto tutti i cittadini elettori che, alla data di svolgimento del referendum, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune ricompreso entro il territorio della Regione del Veneto.

2. Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum di cui all'articolo 1 si applicano le norme previste dall'articolo 26 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”.

3. Il Presidente della Giunta regionale del Veneto indice il referendum, previa intesa con le competenti autorità statali, in concomitanza con la data di altra consultazione referendaria o elettorale.

4. La propaganda, le procedure di voto e la proclamazione ufficiale dei risultati, relativi allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge, sono stabilite dalle disposizioni emanate dalla Giunta regionale del Veneto entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e relativi alle operazioni di voto, quantificati in complessivi euro 200.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, Generali e di Gestione”, Programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe Stato Civile”, Titolo 1, “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, e contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 Fondi di riserva.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Indizione di referendum consultivo.	5
Art. 2 - Disciplina delle procedure referendarie.	5
Art. 3 - Norma finanziaria.....	5
Art. 4 - Entrata in vigore.....	5